

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 827

IN DATA 31-03-2011

Oggetto: Complesso I.P.P.C “Finissaggio Tintoria Ferraris” S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 3598 del 19/09/05 e rinnovata con D.D. n. 2234 del 13/08/10. Aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06, art. 29-nonies, co. 1.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A.

Stabilimento di Benna (BI)

Sede Legale: *Via Cavour 64/66 – 13894 Gaglianico (BI)*

Sede Operativa: *Via Trossi 1 – 13871 Benna (BI)*

Codice Impresa: 2237

Codice SIRA ULO 6131

Visti

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 19/09/2005 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per impianti esistenti, al complesso I.P.P.C. “Finissaggio e Tintoria Ferraris” S.p.A. per l’unità locale di Benna, via Trossi, n. 1 per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”;*
- la Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 con la quale si è provveduto al rinnovo dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale della “Finissaggio e Tintoria Ferraris” S.p.A.;
- la richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dalla “Finissaggio e Tintoria Ferraris” S.p.A., prot. di ricez. n. 31238 del 29/07/10, in riferimento alla prevista installazione da parte della Società stessa di un impianto fotovoltaico e di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore;

- la nota della Provincia di Biella prot. n. 32664 del 09/08/10 con la quale è stato richiesto agli enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di esprimere parere in merito alla effettiva significatività delle modifiche comunicate, entro i termini disposti dall'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Considerato

- che nei termini stabiliti dalla suddetta nota prot. n. 32664 del 09/08/10 non sono pervenute comunicazioni ostative all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- che nella riunione del Comitato Tecnico provinciale, in data 14/09/2010, è stata esaminata la documentazione progettuale allegata alla comunicazione della "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A., da tale esame le modifiche proposte sono state ritenute "non sostanziali";
- che con nota 39235 del 01/10/2010 questa Amministrazione ha provveduto a comunicare l'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dall'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Valutata la richiesta avanzate dal gestore del complesso IPPC in ordine ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento della autorizzazione stessa in capo alla "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. per l'impianto di Benna (BI) Via Trossi, 1;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di aggiornare la Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 alla "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A., relativamente al proprio insediamento produttivo di Benna, via Trossi,1;
2. di integrare, al fine di uniformare l'esercizio ed il monitoraggio del nuovo impianto di cogenerazione presente nell'insediamento produttivo di Benna della Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., le prescrizioni contenute della Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 con quelle di seguito elencate e riportate per completezza anche nell'allegato "D – Emissioni in atmosfera" al presente atto:
 1. *gli effluenti derivanti dal motore alimentato ad olio vegetale (p. em. 32) dovranno rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al volume dell'effluente gassoso*

secco rapportato alle condizioni normali, ad un tenore di ossigeno pari al 5 % in volume, per i parametri:

- Polveri totali: 20 mg/Nm³
- NO_x: 200 mg/Nm³
- CO: 200 mg/Nm³

2. L'Azienda dovrà effettuare, nelle peggiori condizioni di esercizio, una rilevazione analitica degli effluenti emessi dal cogeneratore (camino n. 32) entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento e successivamente degli autocontrolli a periodicità annuale al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
3. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti prescritti al punto precedente. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
4. Dovrà essere eseguito un controllo annuale del tenore di cloro organico presente nell'olio vegetale utilizzato per alimentare l'impianto, i risultati di tali campionamenti dovranno poi essere trasmessi al Dipartimento ARPA di Biella;
5. vengano trasmesse al Dipartimento ARPA di Biella e alla Provincia di Biella, entro sei mesi dalla notifica del presente atto, le schede tecniche dei moduli di abbattimento da cui evincere le condizioni operative ottimali di esercizio nonché il piano di manutenzione suggerito dal costruttore per il gruppo di cogenerazione, non esclusi il controllo periodico del grado di imbrattamento dei catalizzatori e la verifica dell'efficienza di abbattimento degli elementi catalitici;
6. Le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto di cogenerazione dovranno essere annotate su apposito registro, con indicazione della data di effettuazione e di una descrizione sintetica dell'intervento, tale registro dovrà comunque essere tenuto a disposizione all'Autorità preposta al controllo;
7. La Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. dovrà provvedere a redigere e trasmettere annualmente alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Benna un rendiconto del consumo di urea dal quale poter desumere l'utilizzo medio orario del reattivo ed alla registrazione delle ore di funzionamento dell'impianto ad ogni sostituzione dei catalizzatori;
8. Al nuovo punto di emissione (n. 32):
 - Dovranno essere installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - Dovranno essere realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi;
 - Dovrà essere disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete;
9. In caso di esposti/segnalazioni riguardanti molestie odorigene originate dalla centrale di cogenerazione sia prevista l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento di tali emissioni;
10. Nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, nell'eventualità che l'impianto non fosse ancora attivo, entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto dovrà essere eseguita una campagna di rilievi fonometrici post-operam, in modo da verificare l'effettiva rumorosità dell'impianto; copia dei risultati della verifica dovrà essere trasmessa al Comune di Benna, al Dipartimento ARPA di Biella alla Provincia di Biella. Nel caso dalle misure emergesse un superamento dei limiti, dovranno essere adottate delle ulteriori misure di mitigazione, oltre a quelle già previste in sede progettuale.

3. Di sostituire l'allegato D – "Emissioni in atmosfera" alla D.D. n. 2234 del 13/08/2010 con quello allegato al presente atto.
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione alla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010, valida per 5 anni dalla sua emanazione ed alla quale occorre riferirsi in ordine alla scadenza dell'autorizzazione vigente.
5. Di fare salvi i diritti di terzi e tutte le ulteriori prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2234 del 13/08/2010.
6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
8. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
9. Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente.
10. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento agli Enti interessati ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 25 quater comma 13 del D.Lgs. 152/06.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

PRESCRIZIONI per l'impianto di cogenerazione:

1. *gli effluenti derivanti dal motore alimentato ad olio vegetale (p. em. 32) dovranno rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al volume dell'effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali, ad un tenore di ossigeno pari al 5 % in volume, per i parametri:*
 - *Polveri totali: 20 mg/Nm³*
 - *NO_x: 200 mg/Nm³*
 - *CO: 200 mg/Nm³*
2. *L'Azienda dovrà effettuare, nelle peggiori condizioni di esercizio, una rilevazione analitica degli effluenti emessi dal cogeneratore (camino n. 32) entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento e successivamente degli autocontrolli a periodicità annuale al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;*
3. *L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti prescritti al punto precedente. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.*
4. *Dovrà essere eseguito un controllo annuale del tenore di cloro organico presente nell'olio vegetale utilizzato per alimentare l'impianto, i risultati di tali campionamenti dovranno poi essere trasmessi al Dipartimento ARPA di Biella;*
5. *vengano trasmesse al Dipartimento ARPA di Biella e alla Provincia di Biella, entro sei mesi dalla notifica del presente atto, le schede tecniche dei moduli di abbattimento da cui evincere le condizioni operative ottimali di esercizio nonché il piano di manutenzione suggerito dal costruttore per il gruppo di cogenerazione, non esclusi il controllo periodico del grado di imbrattamento dei catalizzatori e la verifica dell'efficienza di abbattimento degli elementi catalitici;*
6. *Le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto di cogenerazione dovranno essere annotate su apposito registro, con indicazione della data di effettuazione e di una descrizione sintetica dell'intervento, tale registro dovrà comunque essere tenuto a disposizione all'Autorità preposta al controllo;*
7. *La Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. dovrà provvedere a redigere e trasmettere annualmente alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Benna un rendiconto del consumo di urea dal quale poter desumere l'utilizzo medio orario del reattivo ed alla registrazione delle ore di funzionamento dell'impianto ad ogni sostituzione dei catalizzatori;*
8. *Al nuovo punto di emissione (n. 32):*
 - *Dovranno essere installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);*
 - *Dovranno essere realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi;*
 - *Dovrà essere disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete;*
9. *In caso di esposti/segnalazioni riguardanti molestie odorigene originate dalla centrale di cogenerazione sia prevista l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento di tali emissioni;*

10. Nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, nell'eventualità che l'impianto non fosse ancora attivo, entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto dovrà essere eseguita una campagna di rilievi fonometrici post-operam, in modo da verificare l'effettiva rumorosità dell'impianto; copia dei risultati della verifica dovrà essere trasmessa al Comune di Benna, al Dipartimento ARPA di Biella alla Provincia di Biella. Nel caso dalle misure emergesse un superamento dei limiti, dovranno essere adottate delle ulteriori misure di mitigazione, oltre a quelle già previste in sede progettuale

PRESCRIZIONI generali:

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
32	Annuale
13, 29, 30, 31	Biennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
7. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
 - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Emissioni	
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/n ³ O ₂ 0°C 0,101325 bar]
1	Asciugatoio tops	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
2-3	Vaporizzatore	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
4	Essiccatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
5	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
6	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
7	Aspirazione aerazione area lisciatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
8-9	Cisterne stoccaggio prodotti chimici	Occasion.	Esaustione naturale				En	
10	Asciugatoio irrestingibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
11	Asciugatoio irrestingibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
12	Asciugatoio irrestingibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
13 ⁽¹⁾	Trattamento irrestingibile	Discontinua	15	0,65	scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5
14-15	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
16-17	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
18-19	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
20	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
21-22-23-24	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
25	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Emissioni	
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/n ³ O ₂ 0°C 0,101325 bar]
26	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Q						
27	Laboratorio prove analitiche	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 14, punto i: laboratori)						
28	Aspirazione scioglitura colori	Discontinua	7	0,2	-	1.500	Polveri	3
29	CT1: Generatore di vapore Ferroli 1 (Potenza termica di combustione kw 5815)	Continua	9	0,65	NCSR DeNOx	7.300 ⁽²⁾	Polveri	10
							Ossidi di azoto (NO ₂)	50
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.70

30	CT2: Generatore di vapore Ferroli 2 (Potenza termica di combustione kw 5232)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	10
							Ossidi di azoto (NO ₂)	50
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.70
31	CT3: Generatore di vapore Ferroli 3 (Potenza termica di combustione kw 5234)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	10
							Ossidi di azoto (NO ₂)	50
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.70
32	Motore a olio vegetale	Continua	9	0,50	Catalizzatore SCR + Catalizzatore Ossidante	6.000	Polveri***	20
							NO _x ***	20
							CO***	20

*) Il punto di emissione 13 costituisce l'esaustione di 3 linee di trattamento irrestringibile. La linea 2 risulta abbattitore dedicato (a soda caustica) che attua una purificazione del flusso prima della immissione del principale.

**) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume.

***) Riferiti al volume dell'effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali, ad un tenore di ossigeno pari al 21%.

DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO

n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento	
13	scrubber	Scrubber a soluzione di soda caustica	Forma: cilindrico verticale a base parabolica
Tipo: Scrubber a riempimento statico			Materiale costruzione: polipropilene/pvc
Dimensioni: diametro 2200 mm – altezza 6000 mm			Portata aria: 20000 m ³ /h a temperatura ambiente
Portata liquido abbattimento: 300 l/h			Sistema di correzione pH: automatico a soda caustica
Capacità vasca di accumulo liquido: 2000 litri circa			Riempimento: anelli Roasching 2"
Descrizione funzionamento: il flusso di aria inquinata viene aspirato da due elettroaspiratori centrifughi posti a monte di quest'ultimo nella parte inferiore, attraversa interamente il letto di riempimento statico che viene irrorato in controcorrente per poi fuoriuscire in ambiente esterno passando attraverso un separatore di gocce che evita il trascinarsi all'esterno.			
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI			
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento	
29-30-31	NCSR DeNOx	Impianto di abbattimento mediante iniezione diretta in camera di combustione di un additivo che favorisce l'abbattimento degli ossidi di azoto generati nel generatore.	
Sistemi di controllo in continuo			

Parametri funzionali del cogeneratore:

<i>Consistenza</i>	Un motore a ciclo Diesel		
<i>Alimentazione</i>	Turbo - interrefrigerato		
<i>Combustibile</i>	Olio Vegetale	<i>Consumo</i>	240 kg/ora ±5%
Potenza elettrica	1000 kW _e . (a motore)		
Potenza termica nominale	2.512 kW _t . (a motore)		
Potenza meccanica	1.080 kW (a motore)		
Sistemi di abbattimento	Reattore SCR + Reattore catalitico ossidante		
Recupero calore dell'acqua	Previsto		